

Incontro CATTEDRA JEAN MONNET "THE IMPLEMENTATION OF EU POLICIES BY REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES - EUREL" Università degli Studi di Perugia-  
Dipartimento di Scienze politiche a.a. 2019/2020

CORSO "LA BETTER REGULATION E LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.  
DAGLI INDIRIZZI EUROPEI, ALLE STRATEGIE REGIONALI E LOCALI"  
(LA BETTER REGULATION DAL LIVELLO EUROPEO A AL CONTESTO NAZIONALE)

Venerdì 29.05.2020

***QUALITÀ LEGISLATIVA E PARTECIPAZIONE***  
**DEI DESTINATARI DI NORME E POLITICHE PUBBLICHE.**  
**PRINCIPI E STRUMENTI DALL'UNIONE EUROPEA AL LIVELLO LOCALE**

Dott. Nicola Pettinari

Assegnista di ricerca LE.PA in Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto pubblico comparato

Dipartimento di Scienze Politiche (UNIPG)

[nicola.pettinari@unipg.it](mailto:nicola.pettinari@unipg.it), [nicola.pettinari@libero.it](mailto:nicola.pettinari@libero.it)

- POLISEMIA del termine 'Partecipazione'

- Legame inscindibile tra 'partecipazione' e

- a) 'democrazia' e
- b) 'costituzionalismo'

Partecipazione come parametro per la definizione delle forme di Stato:

- Assolutismo (partecipazione di grado 0)

- F.d.S. liberale (partecipazione SOLO come 'rappresentanza', peraltro ristretta: "Stato monoclasse")

- F.d.S. democratico-pluralista (principio pluralista + principio di uguaglianza sostanziale + suffragio universale)

➔ è la F.d.S. al cui interno possono trovare espressione la nozione e l'attuazione di forme di democrazia partecipativo-deliberativa

Costituzionalismo democratico ➔ salda la democrazia pluralista alla presenza di una Costituzione rigida

## **GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA NELLE COSTITUZIONI: LE PREVISIONI NEI TESTI COSTITUZIONALI**

Necessità di distinguere due tipologie di previsione della democrazia partecipativa all'interno dei testi costituzionali:

- ➔ A) Testi costituzionali che fanno riferimento alla democrazia partecipativa **come principio** (nel preambolo, tra i principi fondamentali, etc.)
  
- ➔ B) Testi costituzionali che prevedono **strumenti** della democrazia partecipativa o che la istituzionalizzano come **metodo di governo** all'interno di specifici ambiti.

### **ITALIA**

Non si contempla propriamente la democrazia partecipativa, ma è previsto il riconoscimento del ruolo dei cittadini attivi (la partecipazione non è, in questo caso, di tipo decisionale, ma relativa al fare, al gestire insieme, in modo condiviso) ➔ **SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE**

#### **comma 4 dell'art. 118:**

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

## PORTOGALLO

### Art. 2, “Stato di diritto democratico”:

«La Repubblica portoghese è uno Stato di diritto democratico, fondato sulla sovranità popolare, sul pluralismo di espressione e di organizzazione politica democratica, sul rispetto e la garanzia di effettività dei diritti e delle libertà fondamentali e sulla separazione e indipendenza dei poteri, che si propone la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale ed il *rafforzamento della democrazia partecipativa*».

## UNIONE EUROPEA

Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea (TUE): pur non essendo tecnicamente una Costituzione, ne svolge – congiuntamente con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali – di fatto le veci, a seguito del fallimento del progetto orientato all'approvazione del “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa”.

Il cuore “partecipativo” di tali previsioni va individuato nell'**art. 11**:

- **comma 1** → le istituzioni riconoscono ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, «attraverso gli opportuni canali».
- **comma 2** → fondamento di quello che, nei documenti attuativi, ha assunto la forma del *dialogo civile* (tutt'ora in evoluzione e sottoposto ad una rinnovata attenzione da parte delle istituzioni comunitarie): vi si prescrive, infatti, che le istituzioni mantengano «un *dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile*».

Riguardo agli **aspetti strumentali** indicati per perseguire tale scopo, è il

- **comma 3** → fornisce una previsione nitida, laddove si stabilisce che «Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad *ampie consultazioni delle parti interessate*»: indicazione sicuramente degna di attenzione, giacché esplicita il ruolo della *consultazione* (strumento principale al servizio della democrazia partecipativa) quale strumento sotteso al funzionamento democratico dell'Unione.

## DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E QUALITÀ (VALUTAZIONE) LEGISLATIVA

Partecipazione: da 'principio' a 'metodo'

→

Necessità di connettere la partecipazione (in senso deliberativo) con due importanti elementi dei processi di produzione di norme e politiche pubbliche, dando luogo a una triangolazione irrinunciabile per la messa a sistema della democrazia partecipativa:

### PARTECIPAZIONE + VALUTAZIONE + SPERIMENTAZIONE

*Strategia composita* che ha il ruolo di valorizzare *persone e risultati* nei processi decisionali

SPERIMENTAZIONE → connessa alla *validazione scientifica*

VALUTAZIONE → riferibile alle dimensioni dell'*efficacia* e dell'*efficienza*

Il rapporto di questa con la dem. partecipativa si sviluppa su due linee:

A) Partecipazione (consultazione) NELLA valutazione

[Consultazione come segmento interno a determinati processi valutativi]

(Può avere luogo durante tutto l'arco cronologico dei processi decisionali)

B) Valutazione DELLA partecipazione

[Si valutano i risultati e la qualità (inclusione effettiva, facilità di accesso e scambio delle opinioni, interattività, etc.) dei processi partecipativi]

(*ex post*, ma potenzialmente anche *in itinere*)

## QUALITÀ LEGISLATIVA FORMALE E SOSTANZIALE

### QUALITÀ LEGISLATIVA FORMALE →

Fa riferimento alle modalità di scrittura del testo normativo, con particolare riferimento alla sua semplicità e alla sua chiarezza nel veicolare i contenuti delle norme

### QUALITÀ LEGISLATIVA SOSTANZIALE →

Entra nei contenuti delle norme; consente spazio di PARTECIPAZIONE – in senso decisionale – dei destinatari delle norme prodotte

## LE AZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

### → I CAPISALDI DELLA “BETTER REGULATION”

1. **La semplificazione normativa** («Le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie», Montesquieu)
2. **La riduzione degli oneri amministrativi**
3. **L'analisi di impatto**

→ è all'interno di questa che si sono sperimentati spazi di CONSULTAZIONE DEI DESTINATARI DELLE NORME

## **Rapporto Mandelkern sulla Better Regulation (13 novembre 2001)<sup>1</sup>**

- presentato al Consiglio europeo di Laeken nel dicembre 2001.
- definisce per la prima volta un approccio comune dei Paesi membri ai problemi della qualità della regolamentazione.
- La prima parte del Rapporto, indirizzata sia alla Commissione europea che agli Stati membri:

A) enuclea i **principi comuni** per il ricorso alla regolamentazione

**necessità**

**proporzionalità**

**trasparenza**

**responsabilità**

**sussidiarietà**

B) illustra le **pratiche di regolamentazione raccomandate:**

**ricorso a strumenti alternativi alla regolamentazione,**

**analisi di impatto,**

**semplificazione,**

**consultazione,**

**accesso alla legislazione.**

---

<sup>1</sup> Preceduta da diversi documenti, a partire dalla Raccomandazione sul miglioramento della qualità della regolamentazione del Consiglio dell'OCSE del 9 marzo 1995



## LE GARANZIE LEGATE ALLA VALUTAZIONE E ALLA SPERIMENTAZIONE. IL RUOLO DELLA CONSULTAZIONE NELLA VALUTAZIONE: AIR E VIR

**Strumenti partecipativi** (sopr. La consultazione) → hanno trovato uno specifico filone di sviluppo all'interno di previsioni sulla "Qualità della normazione"  
→ Si esplica attraverso  
Processi di valutazione delle norme delle politiche pubbliche

**Perché valutare?** → Rispondere a esigenze di governo delle società contemporanee influenzate da precisi **fattori di criticità**:

- 1) *Complessità* dovuta al crescente grado di specializzazione decisionale nei livelli di governo → «disperde l'autorità in sedi e processi diversificati e segmentati» (Lippi);
- 2) *Pluralità* degli attori di governo → Spesso si generano problemi di comunicazione, coordinamento, competizione, fiducia;
- 3) *Dilatazione* delle pressioni economiche e sociali → necessità di fornire risposte al maggior numero di situazioni possibili (imparzialità, bilanciamento degli interessi dei vasi soggetti, etc.);
- 4) *Contrazione* delle risorse economiche a disposizione → più il livello è "prossimo" al cittadino/abitante, più è penalizzato economicamente (maggiori tagli ai Comuni, ma compromessi anche servizi regionali fondamentali, come la sanità).

### Valutazione Normativa

→ **A)** è riferibile alla fase *ex ante* (AIR) e alla fase *ex post* (VIR);

→ **B)** consente di **RAZIONALIZZARE** il procedimento normativo

→ Attraverso l'analisi economica (AIR "integrata"). 2 modelli principali con implicazioni distinte:

a) analisi costi-benefici (*Cost-Benefit Analysis, CBA*) e

b) analisi costi-efficacia (*Cost-Effectiveness Analysis, CBA*)

→ Costi della non partecipazione.

→ Emersione degli interessi e delle posizioni/situazioni giuridiche da normare.

→ **C)** Consente di **RI-LEGITTIMARE** in senso partecipativo il procedimento normativo

→ Ruolo della **CONSULTAZIONE**

a) funzione integrativa della rappresentanza (intima connessione con il fine generale della dem. partecipativa) →

Prima legittimazione del procedimento normativo: deriva dall'elezione di rappresentanti;  
Seconda legittimazione del procedimento normativo: deriva dal contributo dei destinatari delle norme nella progettazione e nella valutazione degli effetti delle norme.

b) Attuazione del principio pluralista;

c) Attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.

**Qualità della normazione e Partecipazione** →

Possono essere sintetizzate con la teoria grafica degli insiemi

**Qualità FORMALE della Normazione**

(è un presupposto della partecipazione – “conoscitiva” – ma non concreto esercizio)


**Qualità SOSTANZIALE della Normazione**

AIR

Consultazione  
(spazio concreto di partecipazione)

VIR

Consultazione



## Cosa è l'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione)?

→ **Scopo:** elaborare un documento che, sulla base degli esiti della consultazione, predisponga una base conoscitiva quanto più completa possibile da rendere disponibile al decisore politico (legislatore o organismo regolatore che approverà l'atto finale).

**N.B.!: a)** Tale base conoscitiva è strutturata in un prospetto di una serie di opzioni normative tra le quali il legislatore potrà effettuare la sua scelta (il prospetto delle opzioni rappresenta un primo filtro tecnico-giuridico tra gli orientamenti espressi dai consultati e la razionalizzazione giuridica necessaria per la fase di approvazione).

**b)** Senso dell' "Opzione zero" (è sempre opportuno regolare mediante nuove norme giuridiche?).

## Cosa è la VIR (Verifica di Impatto della Regolamentazione)?

→ **Scopo:** valutare *ex post* (anche periodicamente) lo stato di attuazione della norma interessata mediante stima del livello di raggiungimento delle finalità + stima dei costi degli effetti prodotti sulle attività

- a) dei cittadini,
- b) delle imprese, e
- c) sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

**La Consultazione** → A) "nucleo partecipativo" della valutazione delle norme e delle politiche;

B) può avere luogo attraverso diverse tecniche:

a) **Focus groups:** strumento «*particolarmente adatto alla rilevazione di alcune delle informazioni necessarie per l'AIR*»<sup>1</sup>) → consente

a1) «*di indagare in profondità, grazie all'interazione dei partecipanti, che possono confrontarsi e rivolgersi reciprocamente domande*» e

a2) «*di far emergere aspetti inizialmente non previsti*»<sup>2</sup>).

b) **Altre tecniche:**

Panels;

Inchieste campionarie;

Notice and Comment;

Interviste "semistrutturate";

etc.

---

<sup>1</sup> Dipartimento Della Funzione Pubblica, *La consultazione nell'analisi dell'impatto della regolazione, Analisi e strumenti per l'innovazione*, p. 56.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

## LA SPERIMENTAZIONE AIR IN UMBRIA: UN *CASE STUDY* ESEMPLARE.

### *Sperimentazione AIR sulla 'Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi'*

La sperimentazione della tecnica di analisi d'impatto - svoltasi nell'ambito di un progetto Formez<sup>1</sup> - fu effettuata, dalla Giunta della Regione Umbria, tra il luglio 2002 ed il maggio 2003.

**FINE** → Definire le opzioni tra le quali selezionare la più idonea per la redazione della legge sulla *Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi* (l. r. 8/2004).

**PROBLEMA DI FONDO** (Tale da giustificare l'AIR) → incapacità della normativa esistente nel contemperare e armonizzare gli interessi degli attori in gioco, tra i quali andava acuendosi uno stato di conflittualità (potenzialmente destabilizzante, in termini socio-economico e produttivi, in un settore di indubbio spicco nel panorama dei prodotti agricoli di pregio tipici della Regione).

**ATTORI IN GIOCO** (Soggetti direttamente interessati dall'applicazione della futura normativa) →

Raccoglitori di tartufi (scontenti, sostanzialmente, del fatto che la normativa allora vigente permettesse un riconoscimento - da loro stimato troppo debole - delle riserve di raccolta, anche in assenza di interventi efficaci volti all'ottimizzazione della coltivazione di tartufi);

Proprietari/Conduttori di tartufaie (auspicavano una normativa in grado di tutelarli, specie con riguardo a possibilità di investimenti volti al "miglioramento" dei terreni naturalmente inclini allo sviluppo di tartufaie).

### **SOGGETTI E RISORSE ISTITUZIONALI FORMATE E COINVOLTE NELLA SPERIMENTAZIONE** →

équipe di tredici funzionari della Giunta, preparati da uno specifico corso sull'implementazione della tecnica AIR appositamente realizzato, in collaborazione con il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, con il Servizio sistema informativo, con il Servizio Riforme e affari Istituzionali, con il Servizio affari giuridici e legislativi e con il Servizio programmazione strategica e finanziaria.

### **STRUTTURA E CONTENUTI SCHEDA AIR** →

**AIR** = strumento volto a supportare la scelta del decisore politico, strutturato in un prospetto delle opzioni percorribili (elaborate ricorrendo a forme di consultazione dei destinatari), sulla base del quale selezionare la migliore da sviluppare poi in sede di progettazione normativa, discussione e approvazione.

### **Quattro opzioni emerse nel corso della sperimentazione**

Sono l'esito di un'istruttoria preliminare volta alla raccolta di dati e informazioni dalle parti coinvolte (in particolare, oltre ai raccoglitori di tartufi e ai proprietari/conduttori di tartufaie, anche il Corpo forestale dello Stato e le Comunità montane, come enti esponenziali del territorio).

---

<sup>1</sup> Oltre all'Umbria, erano coinvolte nel progetto le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto. Vennero delineate tre categorie di campo d'indagine: 1) *costi per le imprese*; 2) *beni e servizi cd. meritori*; 3) *controlli e sviluppo del territorio* (quest'ultimo è il campo scelto per l'Umbria).

**Opzione zero:** consisteva essenzialmente nel non intervento, ossia nel non immettere, per tramite di nuove norme, effetti giuridici innovativi nell'ordinamento. In genere è sempre ragionevole prendere in considerazione l'ipotesi di non intervenire, ma nel caso specifico emergeva evidente come ciò avrebbe solo infierito ulteriormente in un clima di costante (forse addirittura crescente) tensione tra raccoglitori e proprietari/conduttori di tartufo: una tensione originata dal limite che il riconoscimento di aree riservate poneva nei confronti dei raccoglitori.

**Opzione uno:** si ipotizzava la realizzazione di corsi di formazione gestiti dalle Comunità montane, con lo scopo di formare obbligatoriamente tutti i soggetti intenzionati a svolgere attività di ricerca e raccolta del tartufo. La *ratio* era evidentemente di natura "educativa", finalizzata a sensibilizzare gli interessati e ad informarli circa i divieti e le sanzioni previste. Le consultazioni svolte con i proprietari/conduttori, però, evidenziarono da subito come difficilmente un'attività di formazione - per quanto strutturata - potesse realmente indurre cambiamenti nel modo di agire dei tartufai (consolidatosi ormai nella prassi e nei comportamenti)<sup>2</sup>.

**Opzione due:** prettamente incentrata sull'ipotesi di abrogare il riconoscimento delle tartufoie controllate, si prefiggeva la realizzazione di una *policy* di *deregulation*, demandando la questione ad accordi tra gli interessati da realizzarsi nel quadro delle norme di diritto civile.

**Opzione tre:** consistente nell'ipotesi di erogazione di incentivi economici a vantaggio dei proprietari di terreni ospitanti le specie botaniche che concorrono alla formazione delle tartufoie (piante "tartufigene"), avrebbe comportato (per i proprietari) l'obbligo di consentire libera attività di raccolta ai tartufai a norma.

**FOCUS GROUPS** (strumento «*particolarmente adatto alla rilevazione di alcune delle informazioni necessarie per l'AIR*»<sup>3</sup>) →

A questa fase di individuazione delle opzioni percorribili fece seguito quella della consultazione dei soggetti interessati, caratterizzata dall'adozione della tecnica del *focus group* (che, in tale contesto, poteva vantare svariati punti a favore, consentendo, da un lato «*di indagare in profondità, grazie all'interazione dei partecipanti, che possono confrontarsi e rivolgersi reciprocamente domande*», mentre dall'altro, forte di deboli direttività e strutturazione, «*di far emergere aspetti inizialmente non previsti [Ibidem]*»).

Nel caso in analisi furono realizzati **due focus groups** con coinvolgimento degli *stakeholders* (diretti o indiretti) individuabili, ai quali fu inviata, prima di dare inizio alla consultazione, una lettera di convocazione con in allegato un *background paper*, ossia un documento che si occupava: di rendere note agli interessati le ragioni che portavano alla presa in considerazione di intervenire sulla vigente normativa inerente il settore interessato; di riassumere il quadro normativo allora vigente; di informare circa l'analisi del rischio economico; di portare a conoscenza dei convenuti le quattro opzioni di intervento individuate.

**Primo focus group** → Soggetti coinvolti: (maggior rilievo alla preparazione tecnica dei convenuti) funzionari della Regione afferenti al Servizio programmazione forestale della Regione, funzionari tecnici del Corpo Forestale dello Stato e delle Comunità montane ed un botanico (docente presso la facoltà di agraria).

---

<sup>2</sup> Considerando (a riprova della debolezza di questa opzione) anche il fatto che, ammesso che tale formazione avesse avuto successo, essa sarebbe rimasta comunque limitata ai tartufai della Regione, non essendo possibile imporla al di fuori dei confini umbri.

<sup>3</sup> Dipartimento Della Funzione Pubblica, *La consultazione nell'analisi dell'impatto della regolazione, Analisi e strumenti per l'innovazione*, p. 56.

Secondo focus group → Soggetti coinvolti: (maggior rilievo ai destinatari diretti dell'intervento) proprietari/conducenti e tartufai.

### **RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE** →

- 1) Venne redatta una **sintesi dai consulenti Formez**, nella quale venivano riportati i tratti salienti delle posizioni delineatesi nel corso del confronto intrapreso tra i partecipanti (preliminarmente messi a conoscenza dei fini e delle caratteristiche della sperimentazione e ai quali fu somministrato un questionario volto ad individuare i punti nevralgici della questione e a strutturarne le linee principali, agevolando così il dialogo).
- 2) **L'opzione che incontrò il maggior favore, al termine della consultazione, fu la via della deregulation** - contemplata dall'opzione due' - sulla base di un'analisi costi-benefici che aveva avuto l'esito di mostrare come tale scelta si rivelasse la più idonea rispetto ai fini, anche in vista di un considerevole e appetibile abbassamento dei costi indiretti.
- 3) Si procedette così redigendo la scheda AIR (presso il Servizio Affari Giuridici della Giunta Regionale) dell'intervento normativo in questione.

**ESITO** → LA SCHEDA RIMASE "LETTERA MORTA", NON VENENDO CONSIDERATA IN SEDE DI PROGETTAZIONE DELLA LEGGE *NÉ IN SENSO FORMALE* (a) *NÉ SOSTANZIALE* (b).

- a) **In senso "formale"** giacché di questa scheda AIR non se ne trova traccia nei lavori preparatori di quella che sarebbe poi diventata la legge n. 8/2004, non avendo accompagnato (e dunque non essendo andata a costituirne parte fisicamente integrante), il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 993 del 17 luglio 2003, recante "*Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28/1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi*"

**Da notare!** → Desta perplessità il fatto che l'iniziativa della sperimentazione venisse proprio da quella medesima Giunta che avrebbe poi presentato, a due mesi scarsi di distanza dal termine della redazione della scheda AIR (maggio 2003), il disegno di legge n. 993 (17 luglio 2003) senza allegare la Scheda.

- b) **In senso "sostanziale"** poiché non si è inteso recepire - nemmeno informalmente - il contenuto normativo essenziale: l'opzione qualificatasi, in sede di sperimentazione, come la più rispondente alle esigenze del caso trattato, ossia l'opzione due" (*deregulation*), *de facto* non ha lasciato alcuna impronta nel testo che sarebbe poi stato approvato come l. r. 8/2004.

**Da notare!** → La legge adottata ha disatteso lo spirito della sperimentazione e le aspettative dei destinatari, fornendo un esempio di intervento legislativo *etero-indotto*, non risolutivo rispetto al problema di partenza, e fallimentare nell'istituzionalizzazione inclusiva di un libero e strutturato scambio di posizioni tra le parti ascoltate.

**ELEMENTO PATOLOGICO DI FONDO** → **Cultura politica non orientata al dialogo strutturato**, refrattaria al contributo di funzionari/tecnici e soggetti esterni (in quanto percepiti come minaccia verso radicate prassi di gestione diretta del consenso politico).

Le prospettive future di valutazione e sperimentazione (oltre il “fallimento” a livello regionale)

→

da un ricorso *statico e sterile* a un percorso *dinamico e creativo*

LIVELLO LOCALE → offre concrete possibilità di messa a sistema del trinomio P-V-S

In particolare:

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI (Bologna 19/05/2014)

→ Forma di attuazione del principio costituzionale (Riforma del Titolo V, l. Cost. 3/2001) della SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

### Art. 30

#### (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una **valutazione dell'efficacia** dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

**3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:**

**a) chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

**b) comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

**c) periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

**d) verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere

documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

### **Art. 35 (Sperimentazione)**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.